



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MAZZANO

VIA MATTEOTTI, 22, 25080 - MAZZANO (BS)

Tel: 0302120929

Mazzano, 28 settembre 2026

- Ai Docenti dell'Istituto
- Ai Collaboratori scolastici
- Al personale in servizio presso l'I.C. Mazzano
 - E p c Alla DSGA
- Alle referenti della cooperativa "Il Gabbiano"
 - Ai tirocinanti presso l'I.C. Mazzano
 - Ai genitori degli alunni dell'I.C. Mazzano
 - All'Albo online
 - In A.T.
 - Alle bacheche

1/12

C.F.: 80050580176 - Codice meccanografico: BSIC852002

Codice univoco ufficio: UFSMJU

PEO: BSIC852002@istruzione.it - PEC: BSIC852002@pec.istruzione.it

Firmato digitalmente da Lieto Felice

BSIC852002 - A14AA85 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012399 - 28/09/2026 - I.1 - U
BSIC852002 - A14AA85 - CIRCOLARI - 0000019 - 28/09/2026 - I.1.1 - U

DIRETTIVA DIRIGENZIALE IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI, GESTIONE DELLE ASSENZE E SICUREZZA SCOLASTICA

Disciplina integrata degli obblighi di servizio, dei profili di responsabilità civile, penale ed amministrativa e dei protocolli operativi per il personale docente e ATA

Anno Scolastico 2026/2027

La presente direttiva si applica a tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo ed è rivolta al personale docente, al personale ATA e, per quanto di competenza, alle famiglie e agli operatori esterni coinvolti nei servizi scolastici. Le disposizioni disciplinano la vigilanza sugli alunni durante l'intero periodo di affidamento all'Istituzione Scolastica, comprese le attività didattiche, gli intervalli, gli spostamenti, l'ingresso, l'uscita e le iniziative svolte fuori sede.

1. QUADRO NORMATIVO GENERALE E INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ

1.1 Inquadramento Costituzionale e Civile

La vigilanza sugli alunni costituisce un obbligo primario di servizio per tutto il personale scolastico. Ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione Italiana, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e all'Istituzione Scolastica.

Riferimenti del Codice Civile: Nell'ambito del Codice Civile, la responsabilità per difetto di vigilanza trova il suo fondamento in una molteplicità di norme coordinate:

- Articolo 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito): regola la responsabilità extracontrattuale per qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto.
- Articolo 2047 c.c. (Danno cagionato dall'incapace): impone il risarcimento a chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace di intendere e di volere, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto.
- Articolo 2048 c.c. (Responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte): stabilisce che i precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo

in cui sono sotto la loro vigilanza. La prova liberatoria richiede la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto pur avendo adottato in via preventiva ogni misura idonea.

- Articolo 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia): disciplina la responsabilità per i danni derivanti da difetti o insidie strutturali dei locali scolastici e delle attrezzature in custodia.



FONTI COSTITUZIONALI E CODICISTICHE

Art. 28 Costituzione — Responsabilità diretta del dipendente pubblico e responsabilità solidale dell'Amministrazione.

Art. 2048, comma 2, Codice Civile — Presunzione di colpa a carico dei precettori per il fatto illecito commesso dall'allievo nei confronti di terzi durante il tempo di affidamento.

Art. 1218 Codice Civile — Responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni di protezione e custodia.

1.2 La Teoria del Contatto Sociale e la Natura Contrattuale (Art. 1218 c.c.)

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 27 giugno 2002, n. 9346 e sentenza 28 aprile 2017, n. 10516), l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'alunno e la sua ammissione alla frequenza instaurano un vincolo negoziale tra la famiglia e l'Istituzione Scolastica. Da tale contratto, e dal conseguente 'contatto sociale qualificato' con il docente, derivano specifici doveri di protezione e custodia sanciti dagli articoli 1175 e 1375 c.c..

Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'attore (genitore) deve unicamente dimostrare che l'incidente si è verificato all'interno del plesso o durante l'orario di pertinenza scolastica; spetta all'Amministrazione e al docente dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa ad essi non imputabile o da un evento imprevedibile e repentino.

1.3 Danni Autocagionati, Caso Fortuito e l'Ordinanza Cassazione Civile n. 4945/2026

Con la recente ordinanza n. 4945 del 5 marzo 2026 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, la Suprema Corte ha chiarito espressamente che l'articolo 2048, comma 2, c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e trova applicazione esclusivamente per i danni cagionati dall'allievo a TERZI. La presunzione di colpa non è invece invocabile per i danni che l'alunno abbia procurato A SE STESSO con la propria condotta.

Per i danni autocagionati, la responsabilità della scuola trova titolo nello schema contrattuale ex art. 1218 c.c. Inoltre, come ribadito da Cass. Civ., sez. III, 16 settembre 2025, n. 25337, quando l'infortunio deriva da un autonomo inciampo o gesto repentino dell'alunno

3/12

I.C. – Mazzano Direttiva dirigenziale in materia di vigilanza sugli alunni, gestione delle assenze e sicurezza scolastica

in un contesto in cui la vigilanza risulti regolarmente assicurata dal personale, l'evento si qualifica come CASO FORTUITO, escludendo ogni pretesa risarcitoria nei confronti della scuola e del docente.

1.4 Limitazione della Legittimazione Passiva e Azione di Rivalsa (Art. 61 L. 312/1980)

In forza dell'articolo 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (trasfuso nell'art. 574 del D.Lgs. 297/1994), il singolo docente o collaboratore scolastico è PRIVO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA nei giudizi civili promossi da terzi: l'azione risarcitoria deve essere proposta direttamente ed esclusivamente nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Tuttavia, qualora l'Amministrazione sia condannata al risarcimento, la Corte dei Conti esercita l'AZIONE DI RIVALSA patrimoniale nei confronti del dipendente, ma unicamente nei casi in cui sia dimostrato il DOLO o la COLPA GRAVE. A titolo esemplificativo, la Corte dei Conti (sez. III, sent. n. 1590/1999) ha qualificato come colpa grave la totale assenza di sorveglianza durante la pausa di ricreazione.

1.5 Nuove Tutele Penali e Qualifica di Pubblico Ufficiale (Decreto Sicurezza 2026 - D.L. 23/2026)

Il Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (Decreto Sicurezza 2026), all'articolo 11, ha introdotto fondamentali misure di tutela per la comunità scolastica, modificando l'articolo 583-quater del Codice Penale ed estendendo a tutto il personale scolastico (Dirigenti, Docenti e ATA) la qualifica e la tutela di PUBBLICO UFFICIALE nell'esercizio delle proprie funzioni.

Inasprimento delle Pene (Art. 583-quater c.p.): Le aggressioni e i fatti lesivi commessi ai danni del personale scolastico comportano sanzioni penali severamente inasprite:

- Lesioni personali semplici: reclusione da 2 a 5 anni.
- Lesioni personali gravi: reclusione da 4 a 10 anni.
- Lesioni personali gravissime: reclusione da 8 a 16 anni.

Il medesimo decreto, modificando l'art. 380 c.p.p., ha inserito tali reati tra quelli per cui è previsto l'ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (anche differita) e la PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO, eliminando la necessità della querela di parte.

2. PROTOCOLLO OPERATIVO E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE

2.1 Presenza, Accoglienza e Puntualità (CCNL Istruzione e Ricerca)

Ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (ex art. 29 c. 5 CCNL 2006-2009), per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola (in aula, all'ingresso, a seconda dell'organizzazione dell'accoglienza) CINQUE MINUTI PRIMA dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Presentarsi in ritardo all'inizio del turno espone direttamente il docente all'imputazione di culpa in vigilando. Come stabilito dalla Corte dei Conti (sez. III, sent. n. 1623/1994), l'obbligo di vigilanza ha RILIEVO PRIMARIO rispetto a qualsiasi altro dovere di servizio: in caso di sovrapposizione di compiti, il docente deve sempre privilegiare la sorveglianza degli studenti.

2.2 Continuità della Vigilanza e Gestione del Cambio d'Ora

Durante l'intero orario scolastico è fatto divieto assoluto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula o di lasciare la classe incustodita (Cass. n. 3074/1999 e Cass. ord. n. 21555/2022). Al cambio dell'ora, il passaggio di consegne tra docenti deve avvenire con la massima tempestività e senza indugi. Il docente che prende servizio deve trovarsi sulla porta al suono della campana. In caso di compresenza tra docente curricolare e docente di sostegno, esce per primo quello curricolare e il docente di sostegno vigila sulla classe fino all'ingresso dell'insegnante dell'ora.

Qualora un docente debba allontanarsi dall'aula per un'esigenza inderogabile e urgente, prima di uscire ha l'obbligo formale di affidare la classe al COLLABORATORE SCOLASTICO di servizio al piano (Corte dei conti, sent. n. 86/1992). Il collaboratore effettuerà la sorveglianza temporanea stazionando sulla soglia dell'aula.

2.3 Divieto di invio in bidelleria per uscite anticipate

Ai docenti è fatto espresso divieto di inviare o far stazionare gli alunni in attesa di uscita anticipata presso i corridoi, l'atrio o la postazione dei collaboratori scolastici, in particolar modo durante i cambi d'ora e la ricreazione. L'alunno deve attendere in aula l'arrivo dell'adulto autorizzato, restando sotto la diretta e ininterrotta vigilanza dell'insegnante in

servizio. I collaboratori scolastici sono tenuti a riaccompagnare immediatamente nella propria classe qualsiasi studente trovato incustodito negli spazi comuni.

2.3 Vigilanza durante Ricreazione, Mensa e Spostamenti

Durante la ricreazione e il servizio mensa, i docenti di turno esercitano un ruolo attivo di vigilanza e di educazione al comportamento corretto e all'igiene. Negli spostamenti verso laboratori, palestre o spazi esterni, i docenti accompagnano la classe mantenendo una posizione tale da controllare l'intero gruppo.

Durante il momento della refezione scolastica, la responsabilità e la gestione degli alunni restano in capo ai rispettivi docenti. Nella Scuola dell'Infanzia, i collaboratori scolastici non sostituiscono gli insegnanti, ma si affiancano a loro in compresenza, prestando supporto attivo per l'assistenza e la vigilanza. Nella Scuola Primaria, i docenti mantengono la sorveglianza esclusiva del proprio gruppo classe, mentre il personale ausiliario è tenuto a presidiare con attenzione le aree e gli spazi comuni assegnati.

In palestra e nei laboratori, il docente in servizio assume altresì la qualifica di PREPOSTO ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Inoltre, durante lo svolgimento di attività con ESPERTI ESTERNI, il docente titolare dell'ora RIMANE IN CLASSE per l'intero periodo, conservando la piena responsabilità della vigilanza e della conduzione disciplinare.

2.4 Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, tutto il personale docente e ausiliario in effettivo servizio ha il dovere di garantire la vigilanza su tutti gli alunni presenti nei plessi. Tale compito costituisce un obbligo inderogabile, rientrando tra le prestazioni indispensabili volte a tutelare l'incolumità e i diritti essenziali dei minori.

2.5 Intervento di esperti esterni e genitori

Qualora i docenti ritengano utile coinvolgere esperti esterni a supporto dell'attività didattica, sono tenuti a richiederne preventiva autorizzazione scritta al Dirigente Scolastico. Ottenuto il nulla osta, l'insegnante supporterà l'ospite nella compilazione della modulistica necessaria. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività. Si ribadisce che la completa responsabilità didattica e l'obbligo di vigilanza restano in via esclusiva in capo al docente. Pertanto, per l'intera durata dell'intervento, l'insegnante deve garantire la propria presenza attiva in classe per affiancare l'esperto e sorvegliare gli alunni. Anche i genitori, se preventivamente

autorizzati a intervenire in veste di collaboratori/esperti, non assumono in alcun caso oneri di vigilanza, né sui propri figli né sugli altri alunni.

2.6 Inaccessibilità delle Aule Didattiche

Al fine di garantire un ambiente sereno, idoneo e rispettoso dei principi pedagogici dell'opera educativa dei docenti, nonché per evidenti e primarie ragioni di sicurezza dell'istituto (ex D.Lgs. 81/2008), è fatto divieto assoluto ai genitori e ai familiari di accedere alle aule e ai corridoi durante lo svolgimento delle attività didattiche, essendo gli stessi estranei al personale scolastico e all'amministrazione.

In via d'eccezione, i genitori potranno raggiungere il proprio figlio all'interno del plesso unicamente qualora sia stato necessario convocarli tempestivamente per situazioni di emergenza o di primo soccorso sanitario.

2.7 Comunicazioni Urgenti e Colloqui con i Docenti

Qualora si rendano necessarie comunicazioni urgenti e non differibili dirette ai propri figli durante l'orario di lezione, i genitori possono usufruire esclusivamente della collaborazione e della mediazione del personale collaboratore scolastico in servizio all'ingresso.

2.8 Modalità dei Colloqui Scuola-Famiglia

I genitori potranno interloquire con i docenti esclusivamente nei giorni, negli orari e secondo le modalità formali stabilite dal piano annuale delle attività e dal calendario dei ricevimenti dell'Istituto.

2.9 Divieto di Convocazione in Orario di Lezione

Gli insegnanti non devono convocare i genitori degli alunni durante l'orario delle lezioni frontali. Eventuali colloqui straordinari possono essere svolti unicamente in orario extracurricolare, previa formale comunicazione scritta e autorizzazione del Dirigente Scolastico.

2.10 Prescrizioni all'Uscita ed Incontri Collegiali

Al fine di garantire la massima attenzione ed evitare pericolose distrazioni nelle fasi critiche del congedo degli alunni (connesse alla responsabilità civile ex art. 2048 c.c.), gli insegnanti non devono attardarsi in colloqui o chiarimenti con i genitori durante le operazioni di riconsegna dei minori al termine delle lezioni.

2.11 Divieto di Presenza dei Minori ai Colloqui ed Assemblee

Al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e D.Lgs. 196/2003) e di garantire il rigoroso rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), è fatto divieto ai genitori di far accedere i propri figli, o terzi non autorizzati, ai locali dell'Istituto durante lo svolgimento di colloqui individuali, assemblee di classe e riunioni collegiali.

2.12 Sicurezza degli spazi esterni

Per inderogabili motivi di sicurezza, è fatto assoluto divieto di introdurre nei cortili e nelle pertinenze dei plessi scolastici veicoli non esplicitamente autorizzati e animali di qualsiasi genere.

3. PROTOCOLLO OPERATIVO E MANSIONI DEL PERSONALE ATA (COLLABORATORI SCOLASTICI)

3.1 Profilo Professionale e Presidio Fisico dei Piani

In conformità alla Tabella A allegata al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (Profilo del Collaboratore Scolastico), il personale ausiliario svolge compiti fondamentali di accoglienza, sorveglianza nei locali scolastici, nei corridoi, nei servizi igienici e negli accessi esterni, sia nei periodi antecedenti e successivi alle lezioni sia durante la ricreazione.

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di PRESIDARE COSTANTEMENTE il piano di servizio assegnato, senza allontanarsi se non per chiamata espressa degli uffici di segreteria o per comprovate e impellenti esigenze.

3.2 Cooperazione nei Cambi d'Ora e Controllo degli Accessi

I collaboratori scolastici cooperano con i docenti presidiando i corridoi durante i cambi d'ora e nei momenti di uscita degli alunni per i servizi igienici (autorizzata di norma a un solo studente per volta). Assicurano la vigilanza temporanea sulle classi su richiesta motivata del docente per brevi assenze indifferibili.

All'inizio delle lezioni e durante i cambi di turno, i collaboratori scolastici sono tenuti a verificare la puntuale presenza dei docenti nelle aule. Qualora si riscontri un ritardo o un'assenza non preventivamente comunicata, il personale ausiliario e gli insegnanti presenti o delle classi limitrofe devono garantire l'immediata vigilanza degli alunni. Contestualmente, è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione ai Referenti di Plesso, alle Collaboratrici del Dirigente o direttamente al Dirigente Scolastico.

Entro 10 minuti dall'inizio delle lezioni, i collaboratori provvedono alla chiusura dei portoni di ingresso. È loro preciso dovere identificare immediatamente ogni persona estranea che acceda all'istituto o le ditte manutentrici, verificando che non entrino in contatto con gli alunni senza autorizzazione della Dirigenza.

4. DISCIPLINA DI INGRESSO, USCITA, SCUOLABUS E PREVENZIONE 'ZONE GRIGIE'

4.1 Divieto Assoluto di 'Zone Grigie' nella Custodia

È sancito il principio fondamentale dell'ASSENZA DI ZONE GRIGIE di vigilanza: il minore affidato all'Istituzione Scolastica deve passare sempre in modo diretto, immediato e tracciabile dalla responsabilità di un adulto a quella di un altro adulto (genitore, tutore, operatore del trasporto comunale, docente, collaboratore scolastico), senza alcuna interruzione temporale o spaziale che lasci il minore incustodito.

4.2 Protocollo Scuolabus e Servizi Comunali

All'INGRESSO, gli alunni che usufruiscono dello scuolabus o del pre-scuola sono sotto la responsabilità degli operatori comunali, che li accompagnano all'interno dell'edificio e li consegnano direttamente al personale della scuola.

All'USCITA, per le Scuole dell'Infanzia e Primaria, i docenti e i collaboratori affidano gli alunni direttamente alle operatrici dello scuolabus o del post-scuola nei punti di raccolta previsti. Per la Scuola Secondaria di I Grado, gli studenti provvisti di autorizzazione all'uscita autonoma che usufruiscono dello scuolabus vengono congedati direttamente al cancello d'istituto (Cass. n. 21593/2017).

4.3 Uscita Autonoma Minori di 14 Anni (Legge 172/2017)

Ai sensi dell'articolo 19-bis del D.L. 148/2017 (convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172), i genitori e i tutori dei minori di 14 anni possono rilasciare formale autorizzazione all'Istituzione Scolastica affinché il minore possa rientrare autonomamente a casa al termine dell'orario scolastico.

La norma stabilisce espressamente che la presenza di tale autorizzazione formale **ESONERA IL PERSONALE SCOLASTICO** dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza dall'uscita dai locali scolastici.

4.4 Ritardo dei Genitori e Chiamata alle Forze dell'Ordine

In caso di mancato ritiro dell'alunno all'uscita, l'insegnante dell'ultima ora, esperiti i tentativi di contatto telefonico con la famiglia, affida il minore al collaboratore scolastico di piano e informa la Dirigenza o un suo collaboratore.

Qualora il ritardo si protragga OLTRE 20 MINUTI dall'orario di congedo e i genitori o delegati risultino del tutto irreperibili, la Presidenza provvederà ad allertare immediatamente la locale STAZIONE DEI CARABINIERI per la presa in carico del minore.

4.5 Moduli Orari dei Plessi dell'I.C. Mazzano

Di seguito si riepilogano i moduli orari ufficiali previsti nei diversi plessi dell'I.C. Mazzano per l'A.S. 2026/2027:

Ordine di Scuola	Moduli Orari Attivi	Orari Ufficiali di Uscita
Scuola dell'Infanzia	Modulo 25 Ore (Antimeridiano)	Uscita: 12:45 – 13:00
	Modulo 40 Ore (Ordinario)	Uscita: 15:45 – 16:00
Scuola Primaria	Tempo Normale (27, 29 Ore)	Uscite scaglionate: 12:10 / 13:10
	Tempo Pieno (40 Ore)	Uscita: 16:10
Scuola Secondaria 1° Grado	Settimana Lunga (6 giorni)	Uscita: ore 13:00
	Settimana Corta (5 giorni)	Uscita: ore 14:00

5. GESTIONE RITARDI, USCITE ANTICIPATE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE (DECRETO CAIVANO - L. 159/2023)

5.1 Disciplina dei Ritardi e delle Entrate/Uscite Fuori Orario

Gli alunni che arrivano in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni con obbligo di giustificazione del genitore entro il giorno successivo. Per garantire la regolarità didattica e la vigilanza, si applicano le seguenti soglie sanzionatorie nel medesimo quadrimestre:

- Al 3° ritardo ingiustificato o al 5° ritardo giustificato, la Segreteria provvede alla convocazione formale della famiglia.
- Alla 3ª entrata posticipata o uscita anticipata nel quadrimestre, il docente invia segnalazione formale al Dirigente Scolastico.

È fatto divieto assoluto a qualsiasi alunno (anche con autorizzazione all'uscita autonoma) di lasciare l'istituto prima del termine programmato senza il prelievo diretto da parte di un genitore o delegato.

5.2 Vigilanza sulle Assenze e Prevenzione Dispersione (Decreto Caivano - Legge 159/2023)

L'articolo 12 della Legge 15/11/2023, n. 159 (conversione del D.L. 123/2023 - Decreto Caivano) ha sostituito l'articolo 114 del D.Lgs. 297/1994, attribuendo al Dirigente Scolastico poteri e doveri stringenti di controllo sulla frequenza scolastica per tutelare il diritto allo studio ex art. 34 della Costituzione.

PROCEDURA DECRETO CAIVANO (L. 159/2023)

Inadempimento dell'Obbligo Scolastico: si configura qualora l'alunno accumuli più di 15 GIORNI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA anche non consecutivi nell'arco di tre mesi.

Procedura di Ammonizione e Segnalazione: il Dirigente ammonisce il genitore e, in caso di mancata ripresa della frequenza entro 7 giorni, invia segnalazione formale al SINDACO per l'attivazione dei servizi sociali e delle procedure sanzionatorie.

Elusione dell'Obbligo: definita come la mancata frequenza di almeno UN QUARTO del monte ore annuale personalizzato senza plausibile motivazione.

6. USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE DURANTE LE ORE DI LEZIONE

Di norma, l'uscita degli studenti dall'aula durante le lezioni non è consentita. Al fine di preservare la continuità didattica e tutelare la sicurezza dei minori, si applicano le seguenti disposizioni operative:

- **Carattere eccezionale e individuale:** I docenti concedono l'uscita al di fuori della ricreazione esclusivamente in casi di reale necessità, per un lasso di tempo strettamente limitato e a un solo alunno per volta, monitorandone il puntuale rientro. Tale permesso è da evitarsi durante la prima ora di lezione, salvo comprovate urgenze.
- **Monitoraggio delle uscite sistematiche:** Qualora i docenti o i collaboratori scolastici riscontrino che i medesimi alunni (singolarmente o in gruppo) si allontanano sistematicamente alla stessa ora, sono tenuti a informare tempestivamente i referenti di plesso o la Dirigente Scolastica.
- **Valutazione e prevenzione dei rischi:** A tutela della responsabilità civile e disciplinare, in caso di momentaneo allontanamento, il docente deve accertarsi che la situazione non esponga l'alunno ad alcun potenziale pericolo, valutandone in ogni momento l'età e il grado di maturità.
- **Allontanamento per motivi disciplinari:** È fatto divieto ai docenti di allontanare temporaneamente gli alunni dall'aula con finalità disciplinari. Tale prassi, oltre a

11/12

I.C. – Mazzano Direttiva dirigenziale in materia di vigilanza sugli alunni, gestione delle assenze e sicurezza scolastica

Firmato digitalmente da Lieto Felice

ledere il diritto allo studio (D.P.R. 249/1998), interrompe arbitrariamente l'obbligo di sorveglianza esponendo il docente a precise responsabilità civili (Art. 2048 c.c.) e penali. Solo ed esclusivamente in circostanze di conclamata emergenza, qualora il comportamento dell'alunno pregiudichi gravemente la sicurezza propria o della classe, il docente può ricorrere all'allontanamento temporaneo come estrema misura cautelare (e non disciplinare). In tale eccezionale evenienza, l'insegnante non può in alcun caso lasciare il minore incustodito: ha l'obbligo di affidarlo materialmente e nominalmente alla diretta, ininterrotta sorveglianza di un altro docente, di un collaboratore scolastico o dei fiduciari di plesso, dandone tempestiva comunicazione alla Dirigenza o allo Staff.

- **Divieto di incarichi logistici:** Gli alunni non possono essere inviati fuori dall'aula per commissioni inerenti alle attività didattiche (es. fotocopie, recupero di materiali, gestione di strumentazione tecnologica). Per simili necessità, i docenti provvederanno in autonomia prima dell'inizio delle lezioni o richiederanno il supporto del personale collaboratore scolastico.
- **Vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici:** Durante le lezioni, la sorveglianza degli spazi comuni e dei bagni è affidata ai collaboratori scolastici di piano. Questi ultimi hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Ufficio di Presidenza qualsiasi comportamento scorretto o potenzialmente pregiudizievole per l'incolumità degli studenti.

7. PROTOCOLLO DI GESTIONE INFORTUNI E ADEMPIMENTI INAIL/ASSICURAZIONE

7.1 Primo Soccorso e Chiamata di Emergenza

In caso di infortunio ad un alunno o dipendente, il docente o il collaboratore presente presta immediata assistenza. Nei casi di gravità o sospetto trauma grave, viene attivato immediatamente il Servizio di Emergenza 112 e avvisata contestualmente la famiglia.

7.2 Relazione Dettagliata del Docente Entro 24 Ore

Il docente presente al momento dell'evento ha l'obbligo tassativo di redigere e depositare in segreteria, ENTRO 24 ORE dall'accaduto, utilizzando l'apposito modulo presente sul registro elettronico (modulo n° 06) una relazione dettagliata contenente: soggetti coinvolti, data, ora e luogo esatto, dinamica dell'incidente, testimoni presenti, sintomi visibili, nonché la propria collocazione spaziale e le misure di vigilanza adottate.

7.3 Adempimenti della Segreteria (SIDI INAIL e Compagnia Assicurativa)

Sulla base del referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso, la Segreteria attiva le seguenti procedure telematiche obbligatorie:

- Prognosi superiore 3 giorni (incluso il giorno dell'evento): invio della DENUNCIA TELEMATICA DI INFORTUNIO all'INAIL tramite portale SIDI entro 48 ORE dalla ricezione del certificato.
- Prognosi di almeno 1 giorno (escluso il giorno dell'evento): comunicazione all'INAIL a soli fini statistici e informativi.
- Apertura pratica con la Compagnia Assicurativa dell'istituto per qualsiasi infortunio refertato.

8. VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E REQUISITI AVANZATI DEI TRASPORTI

8.1 Rapporto Accompagnatori e Diligenza Preventiva (Cass. n. 1769/2012)

Nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione, il rapporto docenti/alunni è fissato di norma in UN DOCENTE OGNI 15 ALUNNI, con la presenza di un docente di sostegno dedicato in caso di alunni con disabilità grave (art. 3, co 3, L. 104/92). Sui docenti grava l'obbligo di verificare preventivamente che i locali e le strutture ricettive non presentino pericoli evidenti (Cass. sent. n. 1769/2012).

8.2 Nuovi Requisiti di Sicurezza dei Trasporti (Circolare MIM 21 febbraio 2026)

In attuazione della Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 21 febbraio 2026 e dell'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, modificato dal D.L. 127/2025 L. 164/2025), la scuola introduce nelle gare d'appalto per il servizio di trasporto criteri di valutazione qualitativa obbligatori:

- Presenza di dispositivi ADAS di sicurezza avanzata sui pullman (frenata automatica di emergenza, mantenimento della corsia, sistema di avviso di disattenzione del conducente).
- Accessibilità garantita e dotazioni per il trasporto di persone con disabilità.
- Idoneità professionale e idoneità psico-fisica certificata dei conducenti.

9. DIVIETI GENERALI, TELEFONI CELLULARI, E CHAT SOCIAL

9.1 Divieto Assoluto di Telefoni Cellulari (CM n. 10719/2024 e CM n. 5274/2024)

In conformità alle vigenti disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con particolare riferimento alla C.M. n. 362 del 25 agosto 1998, alla Direttiva ministeriale n. 30

13/12

I.C. – Mazzano Direttiva dirigenziale in materia di vigilanza sugli alunni, gestione delle assenze e sicurezza scolastica

Firmato digitalmente da Lieto Felice

del 15 marzo 2007 e, per gli studenti, alla nota MIM prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 e alla nota MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025, è vietato agli studenti l'utilizzo dei telefoni cellulari e degli smartphone durante le attività didattiche e, nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali, durante l'orario scolastico. Tali dispositivi devono rimanere spenti e custoditi nello zaino, salvo le eccezioni previste dalla normativa e dal regolamento d'Istituto.

Per il personale docente in servizio, ai sensi della C.M. n. 362 del 25 agosto 1998 e della Direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, è vietato l'utilizzo del telefono cellulare personale durante le attività di insegnamento e, in generale, per finalità personali o di comunicazione privata durante l'orario di servizio. La Direttiva ministeriale n. 30/2007 precisa, infatti, che il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le attività di insegnamento e apprendimento opera anche nei confronti del personale docente.

È consentito l'utilizzo di dispositivi digitali personali esclusivamente per finalità connesse al servizio, qualora l'impiego risulti effettivamente funzionale all'attività didattica o a esigenze organizzative e amministrative istituzionali e non siano temporaneamente disponibili le dotazioni dell'Istituto. Tale utilizzo dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario e svolto nel rispetto degli obblighi di servizio, della vigilanza sugli alunni e della tutela dei dati personali.

9.2 Divieto di Partecipazione a Chat Social di Gruppo con Minori

È fatto divieto assoluto al personale docente ed ATA di creare o partecipare a gruppi "chat social" (WhatsApp, Telegram o assimilabili) con minori appartenenti alle classi dell'istituto. Tali condotte espongono il personale a gravi profili di responsabilità civile e disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F. Lieto

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 (CAD) e norme collegate.*